

## REGISTRI E REGISTRO ELETTRONICO

I REGISTRI DI CLASSE E DEL PROFESSORE SONO UN ATTO PUBBLICO. Secondo il R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41 “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”. La relazione finale si pone come propedeutica al giudizio che, a sua volta, si concretizza, in modo conclusivo, nella decisione che il CdC assume alla fine di ciascun anno scolastico. Detta disposizione è stata oggetto della pronuncia di Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999, Beccattini MA ed altri, Rv. 214890, dalla cui motivazione può concludersi che devono essere indiscutibilmente qualificate come atto pubblico avente fede privilegiata tutte le attestazioni, riguardanti “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed, anzi, essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto dall’ordinamento giuridico.

Anche la giurisprudenza amministrativa qualifica i documenti in esame come atti fidefacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), secondo cui “I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che il registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno”. Anche il TAR Puglia, Lecce, sez. 2, ud. 13/06/2018, dep. 26/06/2018, n. 1071 e il TAR Sardegna, Cagliari, 17/06/2002, n. 705, hanno affermato come dalla natura di atto pubblico del registro, che fa prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, discende che l’eventuale falsità dei registri potrà rilevare solo a seguito dell’espletamento del giudizio disciplinato dall’art. 221 c.p.c. Quanto alla fonte normativa che prevede detta parificazione, essa va individuata nella L. 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, sent. n. 38466 del 22/07/2015, Todaro Annamaria ed altro, Rv. 264921; Sez. 5, sent. n. 9793 del 23/02/2005, Boccia ed altri, Rv. 234238, con riferimento alle attestazioni contenute nei registri di classe; Sez. 5, sent. n. 3004 del 13/01/1999, Thaler W. ed altro, Rv. 212937; Sez. 5, sent. n. 12862 del 21/09/1999, Becattini ed altri, Rv. 214890; Sez. 5, sent. n. 2492 del 19/11/1998, dep. 25/02/1999, Boccia R.R. ed altri, Rv. 212814).

IL REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO E LA DIFFERENZA TRA REGISTRO DI CLASSE E IL GIORNALE DEL PROFESSORE. Il primo è disciplinato dal R.D. n. 965 del 1924, art. 41; in esso vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti, i lavori svolti e i dati generali degli alunni, ed ha la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e il programma svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze e le giustificazioni. Insieme al giornale del professore attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il registro di classe è visionabile da tutti gli alunni della classe. Il giornale del professore o registro del professore è un documento cartaceo in

dotazione ad ogni singolo insegnante, nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni alunno nella propria materia. Entrambi i documenti possono essere considerati quali strumenti provenienti da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni, sia all'interno della classe che dell'istituzione. Deve essere ricordata la motivazione della sent. Sez. 5, n. 12962 del 21/09/1999, Becattini MA ed altri, Rv. 214890, già citata, secondo cui: "Premesso che nessuno dei ricorsi contesta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. del preside e degli insegnanti di istituto di istruzione parificato (correttamente affermata dai giudici di merito), la Corte osserva che il registro personale del professore è previsto dall'art. 48 (rectius 41) del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di giornale di classe che deve essere tenuto da ogni professore (giurisprudenza costante, fra tante Sez. VI 9.4.84 N. 4127, Barberis + 2; Sez. V 6.7.83 N. 8498, Fedele + 1; ad colorandum, in aggiunta, la stessa C.M., circolare ministeriale, 252/78 punto cinque richiamato dalla menzionata sentenza N. 3004/99), ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale si succedono le attestazioni del professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel determinato giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e per costante giurisprudenza atto pubblico. Nel giornale di classe R.D. 30 aprile 1924, n. 965, ex art. 41 (quindi registro personale del professore) debbono essere registrati ... voti, la materia spiegata, gli esercizi, le assenze e le mancanze degli alunni; indiscutibile, quindi, la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (S. 0.10.10.81, Di Carlo).

Sulla scorta di detto percorso ermeneutico, la sentenza citata concludeva per la qualificazione di falso in atto pubblico in ordine a tutte le imputazioni, sia quelle relative alle false attestazioni nel diario di classe, che quelle del registro personale.

La giurisprudenza si è sempre espressa in maniera chiara sulla tematica (Sez. 5, sent. n. 268 del 10/02/1967, Margarone, Rv. 103943, secondo cui "Rientrano nella categoria degli atti pubblici, ai fini del reato di falso, tutti i documenti, sia pure di carattere interno, che, formati dal pubblico ufficiale competente, costituiscano o concorrano a costituire un diritto od un obbligo per taluno, oppure siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale o da lui percepito od attuato. La sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire la attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa. Pertanto e indubbio che la relativa falsificazione integra tutti gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto e punito dall'art. 479 c.p. "; Sez. 5, sentenza n. 1120 del 11/07/1967, Quarantotto, Rv. 105579, secondo cui "Costituisce falsità in atto pubblico la falsificazione del giornale di classe o diario scolastico di un pubblico istituto (nella specie, scuola media unificata), in quanto tale documento, pur non identificandosi con il registro del professore, espressamente previsto dalla legge (R.D. 30 aprile 1924, n. 956, art. 48), è un registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe ed ha tutti i requisiti dell'atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività, ma anche dello scopo, a cui esso è destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, comprensiva anche delle attestazioni concernenti la presenza degli alunni e il loro

comportamento, documentazione sottoposta al controllo del preside, attestato dalla apposizione della firma dello stesso, accanto a quella dell'insegnante").

**UN CASO DI REATO. DOCENTE MODIFICA I VOTI SUL REGISTRO ELETTRONICO A RIDOSSO DEGLI SCRUTINI.** Una interessante sentenza della Corte di Cassazione penale Sent. Sez. 5 N. 34479/2021 affronta il caso di una docente condannata perché in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di docente e nell'esercizio delle relative funzioni, ha fatto accesso al registro elettronico di classe in prossimità degli scrutini, modificando i voti già attribuiti all'alunna con ciò alterando un atto vero. La Cassazione nella sentenza affronta la valenza del registro ed in particolare di quello elettronico oramai diventato strumento ordinario di lavoro nel settore scolastico.

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il registro personale del professore è previsto dall'art. 41 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico.

Si commette illecito penale nell'attestare fatti falsi. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890). Il registro personale del professore è pertanto atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547). Principi ribaditi anche da un più recente arresto, secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex art. 476, c. secondo, c.p., il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858).

**IL REGISTRO ELETTRONICO È UN DOCUMENTO INFORMATICO E VA TUTELATO COME TALE.** Per la Cassazione il registro del professore è un documento informatico avente efficacia probatoria. La norma di cui si discute, introdotta dalla l. 23.12.1993, n. 547, ha inserito nel sistema penale la fattispecie del falso informatico, vale a dire della falsificazione di documenti informatici. Come è stato osservato, la ratio legis di tale previsione normativa va individuata nella "tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. La lesione o la messa in pericolo del bene tutelato, infatti, si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine a un dato o informazione contenuto nel documento". (...) Il documento informatico è un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma, può essere letto", come appunto nel caso del registro del professore solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione, costituendo una entità inscindibile tra supporto fisico e bit".

**IL REGISTRO ELETTRONICO HA VALENZA PROBATORIA.** Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, devono considerarsi atti pubblici dotati di efficacia probatoria anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di

valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. Ciò in quanto anche gli atti interni possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale, attività che si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato "iter" amministrativo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7295 del 14/05/1997, Rv. 208599; Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858). Tali caratteristiche si rinvencono nel registro del professore, in quanto, esso contiene attestazioni essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890).

**IL REGISTRO ELETTRONICO ED IL DELITTO DI FALSO IDEOLOGICO.** La giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico, la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis, c.p., equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15535 del 06/03/2008, Rv. 239485). Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso (ideologico) in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

**IL REGISTRO ELETTRONICO NON È OBBLIGATORIO.** Lo sottolinea la Cassazione (sent. n. 47241/2019). La sentenza penale tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando che il registro elettronico non è obbligatorio, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge. Infatti privo di pregio appare il richiamo al D. Lgs. n. 85 del 2005, in quanto occorre ricordare che il D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il MIUR predisponesse entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l'utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.